

Giunta Regionale della Campania

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 3 del 14 gennaio 1987

Legge Regionale 23 dicembre 1986, n. 42.

«Modifica ed integrazione dell'art. 28 della Legge regionale 2 agosto 1982, n. 42».

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Commissario del Governo
ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Nel primo e quarto comma dell'art. 28 della Legge regionale numero 42 del 2 agosto 1982, il termine «acquisito» viene sostituito con il termine «acquisizione».

Art. 2

Alla fine dell'art. 28 della Legge regionale n. 42 del 2 agosto 1982, vengono aggiunti i seguenti commi:

In sede di concessione del mutuo agevolato e della erogazione del contributo, dovrà essere esibita dai beneficiari la certificazione di bilancio sia sulle società cedenti che su quelle acquirenti per le richieste di agevolazioni previste dalla presente legge, con espressa indicazione della situazione debitoria, se esistente e, conseguentemente, del piano di risanamento finanziario, redatto da parte di una società di revisione di rilevanza nazionale, debitamente autorizzata ai sensi della vigente legislazione.

Ove l' acquisizione avvenga mediante il rilevamento dell' intero pacchetto azionario o di quote di maggioranza, la società di revisione dovrà accertare, altresì il valore delle azioni ove non siano quotate in borsa o quello delle quote cedute, nonché l' esistenza o meno di vincoli che limitino la disponibilità dei beni mobiliari ed immobiliari.

Le cooperative ed i loro consorzi, all' atto della erogazione, dovranno dimostrare di aver adempiuto al versamento dei contributi assicurativi previdenziali e di aver soddisfatto i debiti verso l' erario per imposte e tasse.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 23 dicembre 1986

Fantini